

18-12-2012 *

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
CONCERNENTE REGOLAMENTO DI MODIFICA DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 LUGLIO 2010, N. 139, RECANTE
PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
PER GLI INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ, A NORMA DELL'ARTICOLO 146,
COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42, E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed in particolare l'articolo 146, comma 9, che prevede che con regolamento sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, concernente il Regolamento recante il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 44 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che prevede che con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, al fine di precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nella seduta del ...;

VISTO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...;

VISTI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Emana

il seguente regolamento:

ART. 1

(Modificazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139)

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 dopo le parole: "da realizzarsi su aree o" è aggiunta la seguente: "beni" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì assoggettate a procedimento semplificato le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute da non più di centoventi giorni,

relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme in ogni sua parte a quanto in precedenza autorizzato ed alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute. In caso di variazioni progettuali l'istanza, ove riguardi interventi di non lieve entità, è soggetta al procedimento ordinario di cui all'articolo 146 del Codice”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, potranno essere apportate specificazioni e rettificazioni all'elenco di cui al comma 1, fondate su esigenze e motivazioni tecniche, nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione.”

ART. 2

(Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139)

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, è sostituito dal seguente: “Art. 2 - *Semplificazione documentale*. 1. L'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, nella quale sono indicate le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e sono altresì indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Nella relazione il tecnico abilitato assevera altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia, con riferimento alla parte dell'intervento che comporta un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore del bene.

2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2005, relativo alla documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25, ad eccezione della «Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico e' valutato mediante una documentazione semplificata», allegata al decreto stesso. Nei casi indicati nel successivo comma 3 la scheda deve essere predisposta con le modalità ivi specificate.

3. Per gli interventi di lieve entità di cui ai numeri 3, 4, 5, 11, 12, 14, 17, 24, 25, 30, 41 dell'Allegato I al presente decreto, che riguardano immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, la scheda di cui al comma 2 ed il relativo corredo documentale e fotografico sono predisposti con particolare attenzione ai beni e ai valori storico-culturali, naturali ed estetico-percettivi che caratterizzano l'area interessata dall'intervento e il contesto paesaggistico di riferimento, nonché ai livelli di tutela rilevabili dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale, ed evidenziando la congruità paesaggistica delle soluzioni proposte sotto il profilo morfo-tipologico, dei rapporti dimensionali, dei materiali, delle finiture e delle cromie.

4. Alla presentazione della domanda si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale.”.

ART. 3

(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139)

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n.139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L'amministrazione competente al rilascio

dell'autorizzazione, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l'intervento progettato non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi comunica all'istante, rispettivamente, che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria. Ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata l'amministrazione procedente richiede all'interessato, ove occorrono, un'unica volta, gli ulteriori documenti e i chiarimenti indispensabili, che sono presentati o inviati in via telematica entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'istanza è dichiarata improcedibile.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3, verifica preliminarmente, l'asseverazione di conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia presentata all'atto della domanda. In caso di non conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dichiara l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica, e ne dà immediata comunicazione al richiedente.”;

c) al comma 3, dopo le parole: “piano paesaggistico” sono aggiunte le seguenti: “, anche solamente adottato,” e dopo le parole: “di pubblico interesse” è aggiunta la seguente: “paesaggistico”;

d) al comma 4, terzo periodo, le parole: “entro i successivi 10 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro i 10 giorni successivi”;

e) il comma 5 è soppresso;

f) al comma 6, terzo periodo, dopo le parole “e rilascia” è aggiunta la seguente: “tempestivamente” e sono sopprese le seguenti parole: “senza indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 146, comma 9, del Codice.”;

g) al comma 8, al primo periodo dopo le parole “all'interessato” sono aggiunte le seguenti: “, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,” e il **quarto** periodo è soppresso;

h) al comma 10, dopo le parole: “non vincolante” sono aggiunte le seguenti: “e deve essere reso entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta”;

i) il comma 11 è soppresso.

ART. 4

(Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139)

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Al fine di consentire un'immediata distinzione rispetto ai procedimenti ordinari, l'autorità preposta alla gestione del vincolo provvede a trasmettere alla soprintendenza, con apposita evidenziazione, anche concordata, gli atti dei procedimenti relativi alle istanze di autorizzazione semplificata”.

ART. 5

(Modifiche all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139)

1. L'Allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, è sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto.

ART. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO 1
(previsto dall'articolo 1, comma 1)

1. Incremento non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi da realizzare nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esse assimilabili e sugli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice. Ogni successivo incremento di volumetria relativo al medesimo immobile e' sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria.
2. Interventi di demolizione e ricostruzione con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi da realizzare sugli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice.
3. Interventi di demolizione senza ricostruzione di manufatti accessori o di superfetazioni manifestamente privi di caratteristiche storico-culturali e di interesse testimoniale.
4. Interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne.
5. Interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici; lievi modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari e terrazze a tasca di piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari; realizzazione di abbaini o elementi consimili.
6. Modifiche che si rendono indispensabili per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici.
7. Realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrato, con volume non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali allo stesso immobile e' sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria.
8. Realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq e installazione di piccole serre, ad uso domestico, nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, con superficie non superiore a 20 mq.
9. Installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive o di collegamenti tra i capannoni stessi entro il limite del 10% della superficie coperta.
10. Realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc).
11. Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti

modifiche puntuali dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero la realizzazione o la modifica di volumi tecnici.

12. Realizzazione o modifica di cancelli e recinzioni e costruzione di muri di contenimento del terreno con altezza non superiore a metri 1,50.

13. Interventi di modifica di muri di cinta esistenti, anche con incrementi di altezza non superiore al 20% dell'altezza preesistente.

14. Interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 metri, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi.

15. Realizzazione di manufatti per usi accessori di pertinenza di edifici esistenti nelle aree urbane, da eseguirsi in cortili interni ovvero in altri spazi consimili ad uso comune non direttamente prospettanti sulla pubblica via o su spazi pubblici. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi da realizzare sugli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c del Codice.

16. Realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali.

17. Posa in opera di cartelli e strutture per mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'articolo 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi, fermo restando che non è soggetta ad autorizzazione, in quanto non altera lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore dell'edificio, l'installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata.

18. Collocazione di tende parasole sulle facciate degli edifici al servizio di locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi, fermo restando che non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica l'installazione puntuale di tende da sole di piccole dimensioni sugli edifici residenziali.

19. Interventi puntuali e limitati di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazione di rotonde, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, marciapiedi e percorsi ciclabili in ambito urbano; installazione di pensiline; installazione di manufatti necessari per la sicurezza della circolazione; realizzazione di parcheggi a raso, a condizione che assicurino la permeabilità del suolo; sistemazione e arredo di aree verdi; realizzazione di sistemi di smaltimento e raccolta delle acque meteoriche; opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già assoggettati a verifica di compatibilità paesaggistica nell'iter di formazione dello strumento urbanistico.

20. Interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo.

21. Linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze, di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30.

22. Installazione di cabine per impianti tecnologici, ovvero sostituzione di cabine esistenti con altre analoghe per dimensioni e localizzazione.

23. Interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione.
24. Installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne.
25. Parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, nonché impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni.
26. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche, di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralici, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra.
27. Installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc ed opere di recinzione e sistemazione correlate.
28. Impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie.
29. Posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate.
30. Pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 30 mq.
31. Nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di ridotti manufatti in soprasuolo.
32. Tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 ml ed esclusivamente per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua.
33. Interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antiersiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.
34. Ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi e di difesa dei versanti da frane e slavine con interventi da realizzarsi con le tecniche dell'ingegneria naturalistica.
35. Riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti.
36. Ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq, preventivamente assentito dalle amministrazioni competenti.
37. Taglio di alberi isolati o in gruppi, ove non ricompresi in aree sottoposte a vincolo ai sensi

dell'articolo 136, comma 1, lettere a) e b), del Codice, fermo restando che non è soggetto ad autorizzazione il taglio di alberi effettuato nell'ambito di interventi organici di tipo silvo-culturale.

38. Manufatti realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10 mq.

39. Interventi comportanti l'occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a trenta e fino a centottanta giorni, fermo restando che non è soggetta ad autorizzazione l'occupazione temporanea fino a trenta giorni, fatte salve le diverse previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico o delle regole d'uso contenute nel provvedimento di dichiarazione del notevole interesse pubblico.

40. Strutture stagionali non permanenti ed amovibili collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero.

41. Varianti, in corso d'opera, di lieve entità al progetto originariamente autorizzato, anche relative a modeste traslazioni dell'area di sedime dell'intervento autorizzato, purché non comportino inottemperanza a prescrizioni concernenti il posizionamento di singoli manufatti, nonché a modifiche alla sagoma degli edifici, limitatamente a quelle conseguenti agli interventi di lieve entità di cui ai numeri 4, 5 e 6 del presente allegato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 44 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", prevede che, con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 , emanato con D.P.R. 9 luglio 2010, n.139.

La previsione del regolamento di delegificazione, recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n.139 del 2010, trae origine dalla necessità di meglio precisare le ipotesi di interventi di lieve entità e di operare ulteriori semplificazioni procedurali.

A tal fine è stato costituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un apposito Gruppo di lavoro composto da esponenti dell'Ufficio legislativo, da professori universitari esperti della materia, da dirigenti dell'Amministrazione, da rappresentanti tecnici designati dalla Conferenza delle Regioni e dall'ANCI, alcuni dei quali già componenti del gruppo di lavoro costituito per la predisposizione del D.P.R. 9 luglio 2010, n.139.

Il Gruppo di lavoro ha individuato e messo in evidenza le criticità del D.P.R. n.139 del 2010, proponendo modifiche ed integrazioni del testo del regolamento e dell'allegato.

In sede di applicazione del regolamento del 2010, erano emerse, in particolare, difficoltà applicative legate alla costruzione dell'allegato, caratterizzato da numerose eccezioni per gli interventi ricadenti in aree sottoposte a vincoli provvedimentali delle tipologie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio nonché, in alcuni casi (in particolare, nelle fattispecie di cui ai nn. 1 e 30 dell'allegato), anche per gli interventi ricadenti nell'ambito dei centri storici perimetrati ai sensi del DM n. 1444 del 1968. Da ciò derivava, infatti, la "complicazione" del quadro giuridico di riferimento, per cui le medesime tipologie di interventi, ancorché definite dall'allegato di lieve entità, potevano essere ammesse alla procedura semplificata solo se ricadenti su aree *ex lege* "Galasso" (art. 142 del codice di settore) o sottoposte a vincoli d'insieme di bellezza panoramica (lettera *d)* dell'art. 136), mentre rimanevano soggette alla procedura autorizzatoria ordinaria negli altri casi, ossia, come anticipato, ove l'intervento proposto avesse dovuto essere eseguito in area sottoposta a vincolo di c.d. "bellezza individua" (art. 136, comma 1, lett. *a)* e *b)*, del Codice) ovvero a vincolo provvedimentale di "bellezza d'insieme" quale "*complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici*" (art. 136, comma 1, lett. *c)*, del Codice).

La proposta limita solo a pochi casi la suddetta esclusione dal regime autorizzatorio semplificato.

In tutte le altre ipotesi, la novella riconosce, più coerentemente, che tutti gli interventi di lieve entità, in quanto tali, sono ammessi alla semplificazione, con l'unica differenza per cui, in alcuni casi determinati, gli interventi aventi ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)* sono soggetti esclusivamente un maggiore approfondimento e un contenuto più ricco nella scheda "semplificata" (già prevista dal dPCM 12 dicembre 2005), richiesta in generale per tutti gli interventi di lieve entità.

L'esclusione – in via di eccezione – dalla semplificazione continua a valere per le tipologie di interventi di cui ai numeri 1), 2) e 15) dell'allegato. Si tratta di interventi di maggiore impatto (incremento non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc.; interventi di demolizione e ricostruzione; realizzazione di manufatti per usi accessori di pertinenza di edifici esistenti nelle aree urbane, da eseguirsi in cortili interni ovvero in altri spazi consimili ad uso comune non direttamente prospettanti sulla pubblica via o su spazi pubblici), per i quali il Gruppo di lavoro, dopo ampio dibattito, ha convenuto sulla necessità di mantenere la procedura ordinaria dell'art. 146 del codice. Tali tipologie di intervento restano pertanto escluse dalla semplificazione, come già detto, quando sono da realizzare sugli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere *a)*, *b)* o *c)* del Codice, nonché, limitatamente alle fattispecie di cui al numero 1, anche ove ricadenti nell'ambito dei centri storici perimetrati ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968.

Inoltre, secondo quanto previsto al punto 37 dell'allegato, rimane esclusa dalla semplificazione l'autorizzazione al taglio di alberi nelle aree sottoposte a vincolo di c.d. "bellezza individua" ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. *a)* e *b)*, del Codice.

Il Gruppo di lavoro ha altresì proposto un affinamento e una migliore specificazione degli interventi elencati nell'allegato. Sulla base della delega intervenuta, si è pertanto proceduto ad una generale ricognizione degli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata; ciò allo scopo di precisarne meglio portata e caratteristiche, e di rendere conseguentemente più agevole lo stesso ricorso al regime semplificato, in ragione della migliore individuazione della fattispecie ad esso assoggettata, tanto da parte del privato quanto ad opera delle amministrazioni coinvolte.

Lo schema del D.P.R. è, quindi, il risultato di una elaborazione condivisa dall'Amministrazione statale, dalle regioni e dagli enti locali, che tiene in debito conto le esigenze operative di tutte le amministrazioni coinvolte nell'ambito della prioritaria finalità di tutela del paesaggio, garantendo, nel contempo, uno snellimento delle procedure, al fine di fornire una rapida risposta alle istanze dei cittadini.

Lo schema di regolamento è composto da n. 6 articoli e da un allegato, il cui contenuto è di seguito sintetizzato.

L'articolo 1 reca modifiche all'articolo 1 del DPR 139/2010, i cui contenuti sono stati ridefiniti come segue.

Al **comma 1** si è precisato che rientrano nel novero degli interventi di lieve entità *“le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute da non più di centoventi giorni, relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme in ogni sua parte a quanto in precedenza autorizzato ed alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute”*. Esigenze di economicità e di efficienza dell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione e garanzia dell'iniziativa privata, specialmente quando siano già stati effettuati investimenti per la realizzazione dell'intervento, rendono ragionevole ricondurre questa particolare ipotesi nell'ambito della fattispecie oggetto di autorizzazione semplificata, ove si consideri che l'intervento non deve essere mutato rispetto a quello precedentemente autorizzato (o, qualora se ne chiede una modifica, essa deve essere conforme alle prescrizioni dettate in sede di vestizione del vincolo eventualmente sopravvenute e comunque deve riguardare interventi di lieve entità rientranti nell'elenco di cui all'allegato 1 al presente regolamento), e che deve essere trascorso un lasso di tempo contenuto (max. 120 gg.) dalla scadenza del titolo autorizzatorio precedente.

Al **comma 2**, si è chiarita la portata delle specificazioni e rettificazioni che potranno essere apportate elenco di cui all'allegato 1 al presente regolamento con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata.

L'articolo 2 sostituisce integralmente il corrispondente articolo del DPR 139/2010. Si esaminano di seguito le variazioni rispetto al testo precedente.

Al **comma 1**, in applicazione del principio di asseverazione della conformità urbanistico-edilizia degli interventi da parte del tecnico abilitato, che trova ormai applicazione in via generale nella disciplina degli interventi edilizi (vd. artt. 6, 20, 22, 23 T.U. ed. e art. 19 l. 241/1990), si sono chiariti, alleggerendoli, gli oneri documentali gravanti sul privato, precisando altresì che tale asseverazione non deve riguardare tutti gli aspetti urbanistico-edilizi dell'intervento, ma solo quelli che hanno rilievo paesaggistico, comportando un'alterazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore del bene. In questo quadro, si è di conseguenza alleggerita anche l'azione amministrativa, eliminando l'onere per i comuni di attestare la conformità urbanistico edilizia degli interventi laddove l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione non coincidesse con quella competente in

materia urbanistico edilizia, come avviene tutte le volte in cui delegati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica siano le Province o gli Enti parco.

Al **comma 2**, si è eliminato il rinvio a convenzioni tra il Ministero e le Regioni per ulteriori semplificazioni documentali all'istanza di autorizzazione semplificata perché ritenute non rientranti nell'oggetto della delega di cui all'art. 146 comma 9 del Codice.

L'attuale **comma 3** specifica, come già esposto sopra, i contenuti che la documentazione richiesta deve presentare con riguardo ad una serie di interventi elencati nell'Allegato 1 allorché riguardino immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*. La previsione "compensa" la precisazione, contenuta nell'allegato, secondo la quale tutti gli interventi di lieve entità (salvo – come detto – quelli di cui ai nn. 1, 2 e 15 e, in alcune limitate ipotesi, quelli di cui al n. 37) godono della semplificazione, anche se ricadenti su beni vincolati con vincolo provvedimentale delle tipologie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 136 del codice di settore. La modifica mira a rendere più omogeneo, semplice e chiaro il quadro normativo, altrimenti troppo articolato in sottodistinzioni poco comprensibili; si ripromette altresì l'obiettivo di fornire certezza a privati e amministrazione in sede di valutazione della rilevanza paesaggistica dell'intervento, garantendo la più ampia applicazione del regime autorizzatorio semplificato.

Il **comma 4**, tiene luogo delle previsioni in materia di trasmissione in via telematica dei documenti, prima contenute al comma 3, ma reca, per ragioni di semplificazione e alleggerimento della lettera della norma, un rinvio generale alle "*vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale*".

L'articolo 3 modifica ed integra l'articolo 4 del DPR 139/2010, come di seguito specificato.

Al **comma 1** si è eliminato l'onere della p.a. di comunicare l'avvio del procedimento, essendo questo attivato su istanza di parte, mentre si è chiarito che decorso inutilmente il termine fissato per l'eventuale integrazione documentale da parte del privato, "*l'istanza è dichiarata improcedibile*"; ai commi seguenti sono state apportate solo lievi modifiche di carattere meramente formale, allo scopo di apportare maggiore chiarezza, snellendolo, al disposto normativo.

Al **comma 2**, è stato introdotto un alleggerimento procedurale, eliminando il riferimento alle modalità di verifica della conformità urbanistica nelle ipotesi in cui l'amministrazione competente alla gestione del vincolo paesaggistico non coincida con il Comune. Tale riscontro avverrà quindi sulla base dell'asseverazione di conformità urbanistica prodotta dall'istante.

Al **comma 3**, si chiarisce che il riscontro di conformità paesaggistica avviene anche sulla base delle prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico adottato, ma non ancora approvato.

E' stato, poi, soppresso il **comma 5**, che prevedeva la possibilità per l'istante cui l'autorizzazione fosse stata negata dall'amministrazione competente alla gestione del vincolo di chiedere una pronuncia del soprintendente. Si è, invero, ritenuto che tale facoltà determinasse un inutile aggravamento procedurale e un eccessivo carico amministrativo per le soprintendenze.

Al **comma 6** si è precisato che in caso di mancata espressione, nel termine, del parere vincolante del soprintendente, l'ente locale deve provvedere sollecitamente.

Al **comma 8**, primo periodo, è stato specificato che il preavviso di provvedimento negativo da parte del soprintendente viene emesso ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 241 del 1990. E' stato, inoltre, soppresso l'ultimo periodo, il quale recava l'ovvia affermazione per cui, ove il parere del soprintendente abbia carattere meramente obbligatorio e non vincolante, la conclusione del procedimento è rimessa all'amministrazione competente alla gestione del vincolo paesaggistico.

Al **comma 10** è stato stabilito che il parere obbligatorio del soprintendente debba essere reso entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

E' stato altresì eliminato il **comma 11** (*L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida cinque anni*), ormai superfluo dopo che la modifica introdotta nell'art. 146 del codice di settore dai numeri 1) e 6) della lettera e) del comma 16 dell'art. 4 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha abrogato lo *stand still* di trenta giorni originariamente previsto ed ha chiarito che il quinquennio costituisce un periodo non già di validità, bensì di efficacia dell'atto autorizzatorio.

L'articolo 4 modifica l'articolo 5 del DPR 139/2010, introducendo il nuovo comma 2-*bis*, il quale prevede che l'amministrazione preposta alla gestione del vincolo conferisca specifica evidenza, all'atto della relativa trasmissione, agli atti dei procedimenti relativi alle istanze di autorizzazione paesaggistica semplificata. Ciò allo scopo di consentire alle soprintendenze di individuare tempestivamente e trattare celermente le predette pratiche, soggette a termini procedurali più brevi.

L'articolo 5 dispone la sostituzione dell'allegato 1 al DPR 139/2010 con il nuovo allegato in cui sono elencate le categorie di interventi di "lieve entità" sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Si illustrano le modifiche rispetto al precedente allegato:

- Sono state eliminate – come già esposto sopra - le eccezioni alla possibilità di fare ricorso alla procedura semplificata, che riguardavano le categorie di interventi di cui ai nn. 3, 4, 5, 11, 12, 14, 17, 24, 25, 30, ove relative agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del Codice, nonché, nell'ipotesi di cui al n. 30, anche ove relative agli interventi ricadenti nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esse assimilabili.
- Ai numeri 1 e 2 è rimasto – come già detto – il precedente regime di eccezione dalla procedura semplificata, ma si è proceduto a una riformulazione testuale della clausola di esclusione.
- Al numero 2 si è chiarito che, ai fini dell'assoggettamento a procedura semplificata, la demolizione e ricostruzione debba rispettare non solo la precedente volumetria e sagoma, ma anche insistere sulla medesima area di sedime.
- Al n. 3 si è precisato che gli interventi di demolizione senza ricostruzione sono ammessi a procedura semplificata solo se riferiti a superfetazioni (e manufatti accessori, si è ulteriormente specificato) che siano manifestamente privi di caratteristiche storico-culturali e di interesse testimoniale.
- Al n. 4 si è chiarito che le chiusure di terrazze o di balconi sono assoggettate a procedura semplificata in ogni ipotesi, e non solo ove si tratti di balconi e terrazze già chiusi su tre lati.
- Al n. 6 si è chiarito che solo gli adeguamenti antisismici o di contenimento dei consumi energetici degli edifici che rivestano carattere indispensabile possono beneficiare della procedura semplificata.
- Al n. 8 si è specificato che nella tipologia comprendente la realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq, devono intendersi incluse anche le installazioni di piccole serre, ad uso domestico, nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, con superficie non superiore a 20 mq;
- E' stata inserita una nuova voce n. 9, comprendente la installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive o di collegamenti tra i capannoni stessi entro il limite del 10% della superficie coperta, che costituisce in realtà una chiarificazione di quanto già contenuto nel numero 8.
- Nel n. 11 – riguardante gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche – è stata eliminata la salvezza delle *procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore*, posto che, in realtà, la disciplina speciale di settore non prevede nessuna

agevolazione o semplificazione, per questo tipo di interventi, rispetto all'autorizzazione paesaggistica.

- Nel n. 12 si è puntualizzato che la costruzione di muri di contenimento del terreno è soggetta a procedura semplificata solo se limitata ad un'altezza non superiore a metri 1,50.
- Al n. 13 si è chiarito l'assoggettamento a procedura semplificata delle modifiche dei muri di cinta anche ove comportanti incrementi di altezza, purché contenuti entro il 20 per cento dell'altezza preesistente.
- E' stata poi inserita la voce n. 15, avente ad oggetto la realizzazione di manufatti per usi accessori di pertinenza di edifici esistenti nelle aree urbane, da eseguirsi in cortili interni ovvero in altri spazi consimili ad uso comune non direttamente prospettanti sulla pubblica via o su spazi pubblici (con esclusione degli interventi da realizzare sugli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Codice); si tratta non di un inammissibile ampliamento, ma di una mera specificazione chiarificatrice delle tipologie già previste dalla precedente voce n. 14 dal d.P.R. n. 139 del 2010.
- Nel n. 17 – concernente la posa in opera di cartelli e strutture per mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi – si è inserita un'utile chiarificazione circa il fatto che l'installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche non è soggetta ad autorizzazione e ricade nell'ambito di attività libera di cui all'art. 149 del codice, in quanto non altera lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore dell'edificio, se effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata.
- Nel n. 18 – già n. 16 – è stata introdotta un'analogia, utile precisazione, chiarendo che non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, in quanto non reca alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici, l'installazione puntuale di tende da sole di piccole dimensioni sugli edifici residenziali.
- Nel n. 19 – già n. 17 – (*Interventi puntuali e limitati di adeguamento della viabilità esistente*) sono state introdotte ulteriori specificazioni delle tipologie già indicate (in termini peraltro non tassativi) dal d.P.R. n. 139 del 2010: percorsi ciclabili in ambito urbano; installazione di pensiline; realizzazione di sistemi di smaltimento e raccolta delle acque meteoriche; opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già assoggettati a verifica di compatibilità paesaggistica nell'*iter* di formazione dello strumento urbanistico.
- Al n. 22 è stato chiarito che sia l'installazione di cabine per impianti tecnologici che la sostituzione di cabine esistenti con altre analoghe per dimensioni e localizzazione sono

sempre soggette a procedura semplificata, eliminando le precedenti specificazioni che si prestavano a ingenerare dubbi applicativi.

- Nella voce n. 30, già voce n. 28 – *Pannelli solari, termici e fotovoltaici* – il limite di superficie è stato ampliato da 25 a 30 mq, per tenere conto della pratica più diffusa.
- Al n. 31 è stato chiarito che i nuovi pozzi e le opere di presa e prelievo da falda sono sottoposti a procedura semplificata solo ove i manufatti in soprasuolo siano di ridotte dimensioni.
- Nella voce 32 – già voce n. 30 – (*Tombinamento parziale di corsi d'acqua*) si è precisato che la possibilità di semplificazione riguarda le autorizzazioni finalizzate a consentire l'accesso a *edifici* esistenti, a prescindere dalla loro attuale destinazione ad abitazione, che costituisce di per sé un dato non avente alcuna rilevanza dal punto di vista paesaggistico.
- E' stata eliminata la voce di cui al precedente n. 33 (*taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali*) perché in realtà rientrante nella previsione sugli interventi esonerati da autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del Codice.
- Nel n. 34 – già n. 32 – relativo al ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi, è stata aggiunta la specificazione per cui questa voce comprende anche gli interventi di difesa dei versanti da frane e slavine con interventi da realizzarsi con le tecniche dell'ingegneria naturalistica.
- Nella stessa logica, nel n. 37, già n. 36 – concernente il *taglio di alberi isolati o in gruppi* – si è chiarito che non è soggetto ad autorizzazione il taglio di alberi effettuato nell'ambito di interventi organici di tipo silvo-colturale; nello stesso numero, è stata comunque esclusa la possibilità di fare ricorso alla procedura semplificata con riguardo alle aree sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lett. *a*) e *b*) del Codice.
- Nel n. 39, già n. 38, riguardante gli *interventi comportanti l'occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili*, si è precisato, anche al fine di fugare equivoci circa possibili "liberalizzazioni" totali di simili interventi al di sotto dei 180 giorni, che siffatte occupazione sono libere per un periodo fino a trenta giorni, sono sottoposte ad autorizzazione paesaggistica se di durata compresa tra 31 e 180 giorni e richiedono, infine, la normale procedura autorizzatoria di cui all'art. 146 del codice per ogni durata superiore; la precisazione chiarisce altresì che le installazioni fino a 30 giorni sono "libere" solo a patto che non sia diversamente disposto dal piano paesaggistico o dalle regole d'uso contenute nel provvedimento di vincolo.
- E' stata altresì inserita una nuova voce (che si colloca al n. 41), che costituisce in realtà una specificazione chiarificatrice di quanto già previsto nell'allegato e sulla necessità della cui

esplicitazione era stata ripetutamente richiamata l'attenzione da parte dell'ANCI, in accordo con le Regioni, nella quale si assoggettano a procedura semplificata le varianti non sostanziali di progetti già autorizzati, anche di non lieve entità.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando che agli adempimenti previsti dal regolamento le Amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

RELAZIONE TECNICA

Con il presente regolamento si intende dare attuazione alla previsione di cui all'articolo 44 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"*, che prevede che vengano dettate disposizioni modificative e integrative al vigente regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, al fine di precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali.

Tale regolamento di delegificazione novella, quindi, il D.P.R. 9 luglio 2010, n.139, concernente: *"Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni"*.

Gli adempimenti procedurali connessi all'attuazione delle disposizioni innovative introdotte con il presente provvedimento sono rimessi agli uffici ordinariamente preposti al procedimento autorizzatorio in materia paesaggistica.

Dall'attuazione del presente schema di regolamento non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In ogni caso, si è ritenuto opportuno prevedere espressamente che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ANALISI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Amministrazione proponente: Ministero per i beni e le attività culturali.

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "*Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni*".

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: Dr.ssa Ester Rossino, funzionario dell'Ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali. Tel. 06/67232967 – e-mail estergiuseppa.rossino@beniculturali.it

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

La parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, reca la disciplina in materia di beni paesaggistici.

L'articolo 146 del Codice reca, in particolare, le disposizioni relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Il comma 9 dell'articolo 146 prevede che con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 9 luglio 2010, n. 139, recante "Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità".

Successivamente, l'articolo 44 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, ha previsto che con regolamento di delegificazione sono dettate disposizioni modificative e integrative al DPR 9 luglio 2010, n. 139, al fine di precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

La previsione del regolamento di delegificazione, recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n.139 del 2010, trae origine dalla necessità di meglio precisare le ipotesi di interventi di lieve entità e di operare ulteriori semplificazioni procedurali, essendo state riscontrate alcune criticità in relazione agli interventi di lieve entità, elencati nell'Allegato I al regolamento attualmente vigente. Le suddette esigenze sono emerse a livello interno

dell'amministrazione nonché rappresentate dalle autonomie regionali e locali. Pertanto, la novella al DPR sopra menzionato introduce un affinamento e una migliore specificazione degli interventi elencati nell'allegato, prevedendo, altresì, una riduzione delle eccezioni.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il provvedimento risponde a specifiche esigenze di ulteriormente snellire il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi "minori", non comportanti rilevanti impatti sul paesaggio (che rappresentano il 75% del totale), e di fornire una elencazione precisa ed esaustiva degli interventi considerati di lieve entità, al fine di garantire uniformità di applicazione delle procedure su tutto il territorio nazionale.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi dell'intervento normativo sono i seguenti:

- non gravare il procedimento autorizzatorio per interventi di lieve entità con passaggi procedurali lunghi e complessi;
- fornire risposte più immediate alle istanze dei cittadini, ricorrendo alla semplificazione documentale ed all'uso della telematica;
- individuare figure professionali ed uffici, specificamente dedicati a tale tipologia di procedimenti;
- rafforzare l'azione di tutela paesaggistica, in relazione ad interventi "maggiori" che possono incidere fortemente sul paesaggio nazionale.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà verificato attraverso i seguenti indicatori:

- uniformità di individuazione e applicazione delle fattispecie concernenti gli interventi di lieve entità sul territorio nazionale;
- numero maggiore di istanze, correlato all'ampliamento degli interventi.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Principali destinatari degli effetti del provvedimento sono tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che richiedono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

SEZIONE 2- PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

La definizione dei criteri di semplificazione e degli interventi di lieve entità è stata operata in stretta sinergia tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le rappresentanze delle autonomie regionali e locali, in virtù dell'attività condotta dal Gruppo di lavoro appositamente costituito con decreto del Ministro in data 14 giugno 2012.

Lo schema di regolamento sarà inoltre oggetto di esame da parte della Conferenza unificata.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")

Non si è ritenuta perseguibile l'opzione di non intervento che comporterebbe la mancata

attuazione dell'articolo 44 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nonché il perdurare degli attuali problemi di carattere operativo rappresentati dagli uffici competenti in materia.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Sia dal Ministero per i beni e le attività culturali, che dal Gruppo di lavoro non sono state prese in considerazione opzioni alternative, in quanto l'intervento normativo proposto è stato ritenuto sufficiente al raggiungimento degli obiettivi.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione regolatoria proposta si giustifica, in particolare, nella prospettiva di una maggiore efficacia nella realizzazione delle finalità istituzionali attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali per la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici, in sinergia con le autonomie regionali e locali e nel rispetto del riparto delle competenze in materia.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Sono state analizzate le difficoltà operative ed interpretative riscontrate nell'applicazione del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, al fine di superare le criticità riscontrate.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non si ravvisano svantaggi. I vantaggi sono riconducibili ad una migliore specificazione degli interventi elencati nell'allegato, con conseguente maggiore possibilità per gli utenti di usufruire della procedura semplificata, più snella rispetto alla procedura ordinaria.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Al fine di consentire un'immediata distinzione rispetto ai procedimenti ordinari, è prevista la trasmissione alla soprintendenza competente, da parte dell'autorità preposta alla gestione del vincolo, degli atti dei procedimenti relativi alle istanze di autorizzazione semplificata.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non sono state prese in esame altre opzioni, pertanto, non si è proceduto ad alcuna comparazione.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Le procedure semplificate si inseriscono in strutture già in grado di operare nello specifico settore. L'eventuale aggravio di lavoro verrà superato con una più equa e razionale distribuzione dei carichi di lavoro. Non sussistono fattori che possono incidere sull'attuazione dell'intervento regolatorio.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Il regolamento non comporta alcun impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né produce effetti diretti sulla competitività delle imprese.

SEZIONE 7 - MODALITÀ' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Responsabili dell'intervento regolatorio sono il Ministero per i beni e le attività culturali, tramite le proprie strutture centrali e periferiche competenti in materia paesaggistica, le Regioni e gli enti locali.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Il provvedimento sarà pubblicizzato sul sito istituzionale del Ministero e sui siti *internet* della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea e delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici. Si provvederà a richiedere ai rappresentanti delle autonomie regionali e locali di garantire adeguata diffusione al provvedimento anche tramite i propri canali informativi.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dal Ministero per i beni e le attività culturali con le modalità e le risorse già esistenti. Inoltre, l'attuazione e gli effetti determinati dall'intervento regolatorio potranno essere adeguatamente monitorati e valutati in sede di Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e di Osservatori regionali, di cui all'articolo 133 del Codice. Con la direttiva generale annuale del Ministro e con gli altri atti di indirizzo potranno essere assegnati alle strutture ministeriali competenti in materia gli specifici obiettivi il cui grado di raggiungimento potrà essere successivamente verificato mediante l'applicazione di indicatori di risultato e d'impatto.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

E' previsto dall'articolo 1, comma 2, del regolamento in esame che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, potranno essere apportate specificazioni e rettificazioni all'elenco degli interventi di lieve entità, fondate su esigenze e motivazioni tecniche, nonché potranno essere apportate variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione. Inoltre, a cura del Ministero per i beni e le attività culturali, sarà effettuata la prevista V.I.R. a cadenza biennale, nella quale saranno presi in esame, prioritariamente, i seguenti aspetti:

-verifica dell'aumento delle istanze e dell'adeguamento delle strutture;

-verifica dell'adeguatezza dei parametri che hanno determinato l'individuazione degli interventi di lieve entità, la cui applicazione non abbia comportato pregiudizio al patrimonio paesaggistico.